PROVINCIA DI PARMA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale di Parma, in eseguimento della deliberazione del Consiglio provinciale del 4 maggio prossimo passato, dovendosi provvedere alla nomina del ricevitore provinciale per il quinquennio dal 1° gennaio 1873 a tutto il 31 dicembre 1877, giusta la legge per la riscossione delle imposte del 20 aprile 1871, mediante esperimento d'asta pubblica;

Considerando che l'asta, la quale doveva seguire oggi stesso, è andata deserta;

Veduto l'articolo 11 della legge 20 aprile 1871, n° 192, serie seconda, notifica:

Che un secondo esperimento d'asta avrà luogo in una sala di questa Deputazione, innanzi una Commissione presieduta dal prefetto e composta di un consigliere della provincia a scelta della Deputazione, di un delegato dell'Intendenza di finanza, coll'assistenza del segretario della Deputazione, il giorno 20 luglio prossimo, alle ore dodici meridiane, ad estinzione di candela vergine, nei modi prescritti dal regolamento generale di contabilità;

Che l'asta sarà aperta sulla somma di centesimi 75 per ogni cento lire di versamenti; che le offerte non potranno essere minori di 1 centesimo di lira; e che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente;

Che per essere ammesso all'asta è d'uopo comprovare di aver fatto il deposito alla Cassa provinciale od alla Tesoreria governativa di L. 73,440, pari al 2 p. 0[0 delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente in L. 3,672,000, il quale deposito dovrà essere fatto in valuta legale od in rendita del Debito Pubblico dello Stato al corso di L. 74 70 per ogni 5 di rendita, desunta dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 20 corrente, n° 169.

Tale deposito potrà essere fatto anche all'atto dell'asta nelle mani di chi presiede la medesima.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora scadute; se nominative, devono essere atterg ati di cessione in bianco, con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio;

Che fra i depositi fatti a garantia dell'asta sarà trattenuto quello soltanto dell'aggiudicatario; gli altri saranno restituiti sì tosto chiusa l'asta medesima;

Che chi vorrà offerire per altra persona, nominandola, dovrà presentare regolare procura; e quando offrisse per persona da nominare, sarà tenuto dichiararla all'atto dell'aggiudicazione, e dovrà essere accettata dalla medesima entro ventiquattro ore, ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in una delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge;

Che le condizioni e gli obblighi del ricevitore provinciale sono quelli stessi stabiliti nella legge 20 aprile 1871, n° 192, serie 2ª, e nel relativo regolamento 1° ottobre stesso anno, n° 462, non che nel R. decreto 7 ottobre 1871, n° 479, sulla riscossione della tassa di macinazione, e quelli pure indicati nei capitoli normali, approvati per decreto Ministeriale 1° ottobre 4871, n° 463, e nei capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale, a tenore dei quali:

a) Egli dovrà assumere gratuitamente il servigio della Cassa provinciale, che attualmente è affidato alla Cassa di risparmi parmense, ogniqualvolta piacesse alla Deputazione di affidarglielo, previo avviso di tre mesi, ed in tal caso sarà tenuto a fornire un supplemento di cauzione calcolata nella proporzione di un decimo delle rendite che avesse ordinariamente a riscuotere per conto della provincia.

b) Dovrà stabilire l'uffizio in luogo possibilmente centrale della città di Parma, e tenerlo aperto nei giorni non dichiarati festivi dal R. decreto 17 ottobre 1869, n° 5342, e nelle ore dalle 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane rispetto ai quindici dì partendo dal primo fissato per i versamenti degli esattori, e dalle 10 all'1 soltanto pel rimanente.

c) Dovrà entro i termini stabiliti dalla legge predetta e dal R. decreto 7 ottobre 1871 operare gli opportuni versamenti e tenere a disposizione della provincia o versare nella sua Cassa le somme spettanti alla medesima.

L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. La provincia rimane obbligata quando sia intervenuta l'approvazione del Ministero.

Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, il ricevitore, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1° dei capitoli normali, approvati con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, num. 463, serie 2ª, dovrà presentare la cauzione definitiva di L. 567,468 in beni stabili, o in rendita del Debito Pubblico, ai termini e nei modi designati dall'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871, n° 192, e dall'articolo 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, n° 462.

Le spese tutte precedenti all'asta e susseguenti pel contratto sono a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge suindicata.

Parma, 22 giugno 1872.

3127 VEGLIO.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI NAPOLI

Avviso d'asta.

Stante la deserzione del 1° incanto, si notifica che nel giorno 19 del mese di luglio 1872, alle ore 1 pom. precise, si procederà in Napoli, avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione suddetta, Largo Plebiscito, Palazzo Salerno, ultimo piano, nuovamente all'appalto seguente:

Lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati militari nelle piazze di Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera e Scafati pel triennio 1872, 1873 *e* 1874, *per la somma complessiva di lire quarantacinquemila* (45,000), *ripartita in ragione di annue lire* 15,000.

A termine dell'articolo 88 del regolamento 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto dalle ore 9 ant. alle ore 3 pom.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per il ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o eguale del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti e delle Tesorerie dello Stato un deposito di L. 4500 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 9 ant. alle ore 12 merid. del giorno 19 luglio prossimo.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Napoli, addì 29 giugno 1872

PER LA DIREZIONE
Il Segretario: BUCCI.

3136

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Intendenza di Finanza di Pesaro

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi dare in appalto la rivendita di generi di privativa di Fossombrone, n° 1, situata in via del Corso n° 1360, si fa noto che il suo esercizio, per un quinquennio, a datare dall'assunzione del medesimo, secondo le norme stabilite nei capitoli d'onere, approvati dal Ministero delle Finanze, verrà, a termini del regolamento annesso al R. decreto 15 giugno 1865, messo all'incanto sul prezzo di lire 122 20, e deliberato all'estinzione della candela vergine, a favore del migliore offerente, in quest'ufficio d'Intendenza di finanza, alle ore 11 antimeridiane del 18 corrente luglio.

L'annuo provento brutto della rivendita in tabacchi è di L. 1069 18.

Ogni offerta di aumento non potrà essere minore di lire dieci.

Chiunque vorrà essere ammesso all'incanto dovrà presentare un certificato di buona condotta, spedito dal sindaco del comune in cui egli risiede.

Il titolare, appaltatore o commesso d'altra rivendita s'intenderà escluso dal concorrere all'incanto, ed egli dovrà tenersi responsabile delle conseguenze, che, a termini dei regolamenti, gliene deriveranno, qualora vi concorresse malgrado tale divieto.

Il quaderno dei capitoli d'onere trovasi depositato presso quest'ufficio, ed il magazziniere di sali e tabacchi di Urbino, e ciascuno ne potrà prendere cognizione.

È fissato il termine di giorni quindici successivi a quello del deliberamento per la presentazione in carta bollata all'ufficio predetto dell'offerta d'aumento non minore del ventesimo del prezzo deliberato. Trascorso tale termine, che si dichiara scadere al mezzodì del 2 agosto 1872, non si ammetterà più alcuna offerta.

Gli accorrenti all'incanto o reincanto, per causa del ventesimo, dovranno fare, prima di presentarsi all'asta, il deposito di una somma pari al decimo del provento brutto della rivendita, che si dà in appalto. Appena avvenuto il deliberamento, verrà il suddetto deposito restituito agli accorrenti, all'infuori di quello del deliberatario, il quale non potrà ritirarlo se non dopo aver adempite le seguenti prescrizioni.

Il contratto dovrà, previa la prestazione della malleveria fatta entro il termine indicato dall'articolo 2 dei capitoli d'onere, essere stipulato nelle forme e nei modi prescritti dalla legge nei venti giorni successivi alla data del deliberamento definitivo. Trascorso un tale termine senza che si presenti il deliberatario alla detta stipulazione, la rivendita verrà di nuovo messa all'incanto, ed il deliberatario precitato s'intenderà aver rinunziato al deposito del decimo suddetto.

Le spese tutte d'incanto, deliberamento e contratto sono a carico dell'appaltatore.

Pesaro, addì 24 giugno 1872.

3107 *Il Segretario:* ANTILLI.

2ª PUBBLICAZIONE.

Sul ricorso sporto dalla signora Maria Pirotta fu Giovanni vedova del fu signor Domenico Lagorio come madre ed amministratrice della di lei figlia Chiara Lagorio fu detto Domenico, e con essa anche i signori Lodovico Francesco, prete Agostino e Luigi fratelli Lagorio fu detto Domenico, non che il sig. Gaspare Scotti marito della minore Adelaide figlia del predetto fu Domenico Lagorio, tutti domiciliati e residenti a S. Martino d'Albaro, meno i coniugi Scotti che sono domiciliati in Genova, il tribunale civile di Genova con suo decreto del 10 giugno 1872 avrebbe dichiarato ed autorizzato quanto segue:

Che l'inscrizione nominativa della rendita di lire quindici, n. 8766, consolidato cinque per cento, intestata a Rebori Agostina fu Francesco, è posseduta legalmente per lire 3 71 dal Lodovico Francesco, per lire 3 71 dal sacerdote Agostino, per lire 3 71 dal Luigi, per lire 1 40 dall'Adelaide, per lire 1 40 dalla Chiara, fratelli e sorelle Lagorio fu Domenico, e per lire 1 07 dalla loro madre Maria Pirotto vedova di detto Domenico Lagorio.

Che l'altra delle cartelle indicate in ricorso della rendita di lire 1800, n. 73806, consolidato cinque per cento, intestata a Lagorio Francesco, Agostino, Luigi e Giorgio fratelli fu Domenico, è posseduta legalmente per lire 536 e 66 dal Lodovico Francesco, per lire 536 66 dal sacerdote Agostino, per lire 536 66 dal Luigi, per lire 20 dall'Adelaide, per lire 20 dalla Chiara, suddetti fratelli e sorelle Lagorio fu detto Domenico, e per lire 150 da detta loro madre Maria Pirotta, e più per centesimi due di rendita da tutt'insieme perchè indivisibili per effettiva quota, in ragione delle porzioni di rendita su riferite.

Autorizza quindi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di detta rendita inscritta, tanto quella in capo della defunta Rebori Agostina, quanto quella inscritta all'estinto Giorgio Lagorio in altrettanta rendita al portatore, conchè la vedova Maria Lagorio nata Pirotto giustifichi alla prefata Direzione essere stata inscritta l'ipoteca di lire 21150 sopra i beni indicati in ricorso di detti di lei figli Lodovico Francesco, prete Agostino e Luigi fratelli Lagorio, situati nel circondario di Genova, a favore di detta minore loro sorella Chiara Lagorio fu Domenico, in esecuzione della condizione apposta al precedente decreto del tribunale 3 maggio prossimo passato.

Genova, 10 giugno 1872.

Firmati: SPERONI ff. di presidente e TISCORNIA, vicecanc.

2864

3ª PUBBLICAZIONE.

Si deduce a pubblica notizia per li effetti di cui nell'articolo 89 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, per l'attuazione della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D,

Che, mediante decreto reso dall'illustrissimo Regio tribunale civile sedente in Sarzana, il 23 febbraio 1872, sulle istanze dei signori Don Angelo, Don Antonio, Domenico e Giuseppe fratelli Bruschi fu Stefano, nonchè del loro nipote signor avv. Filippo Bruschi fu avvocato Luigi, tutti domiciliati alla Spezia, nella loro qualità di unici e legittimi eredi del fu Stefano Bruschi *quondam* Domenico,

Venne autorizzato il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidata 5 per 100 sul Debito Pubblico Italiano di lire sessantacinque, di cui nel certificato col n. 31346, e di posizione 7126, intestato all'ora defunto signor Stefano Bruschi fu Domenico, domiciliato in la Spezia, loro autore, rilasciato in Torino il 13 agosto 1862; e di quella di lire venti, consolidata pure al 5 per 100, di cui nel certificato col n. 31347, e di posizione 7126, rilasciato in Torino il 13 agosto 1862, al nominativo del suddetto Stefano Bruschi.

Sarzana, 1° giugno 1872.

VINCENZO BORDIGONI, procuratore capo. 2741

DECRETO. 2867

(2ª *pubblicazione*)

In esito al presente ricorso prodotto dai signori Abbà Luigia e Antonio fratello e sorella fu Domenico domiciliati in Crema onde sia emesso decreto di riconoscimento in essi del diritto a reclamare la restituzione della somma di lire tremila depositata presso la R. Cassa dei depositi e prestiti, di proprietà del loro fratello Abbà 1° Giovanni ora defunto, già brigadiere nell'arma de' Reali Carabinieri; e a lui spettante quale premio di assoldamento.

Sentita la relazione fatta in camera di consiglio dal signor giudice delegato Antonio Pelizzari coll'esame degli allegati,

Il tribunale civile e correzionale in Crema,

Omissis,

Dichiara e delibera essere i ricorrenti signori Abbà Luigi e Ortenzia fratello e sorella fu Domenico domiciliati in Crema i soli legittimi eredi del defunto loro fratello Abbà 1° Giovanni brigadiere nei Reali Carabinieri ed essere i medesimi quindi gli unici aventi diritto alla restituzione del deposito di italiane lire tremila intestate a favore del già nominato Abbà 1° Giovanni sotto il n. 23995, di cui fa fede la polizza 30 gennaio 1863, n. 11560 di posizione e 4 di categoria della R. Cassa depositi e prestiti, ed avervi diritto in due parti uguali.

Commette ai ricorrenti l'osservanza degli articoli 111 e 112 del citato regolamento.

Così deciso in camera di consiglio, sedenti gli illustrissimi signori Casanova cavaliere Andrea presidente, Pelizzari Antonio e Broglia Paolo giudici coll'assistenza del vicecancelliere aggiunto Feriti Bernardo.

Crema, addì 15 aprile 1871.

Il cav. presidente Casanova — Feriti vicecanc. agg.

La presente copia è confome al suo originale.

Crema dalla cancelleria del R. tribunale civile e correzionale li 13 giugno 1872.

Il cancelliere
GHIRINGHELLI.

2733 3ª PUBBLICAZIONE.

A termini del disposto dall'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, per l'Amministrazione del Debito Pubblico, si deduce a pubblica notizia che, in forza di decreto 16 maggio 1872 del R. tribunale civile e correzionale di Monza, il sottoscritto dott. Angelo Viganoni, notaio residente in detta città, venne autorizzato a chiedere ed ottenere dalla Direzione del Debito Pubblico del Regno che il certificato in data 24 marzo 1871 al n. 26941, dell'annua rendita di italiane lire 475, intestato all'ora defunta Delfina Rovere, del fu Agostino, quale rappresentativo delle di lei ragioni dotali, venga volturato in due nuovi e distinti certificati: l'uno della rendita di annue lire 415, intestato al minore Agostino Bergonci del vivo rag. Paolo, per quota di competenza nella eredità della defunta di lui madre Delfina Rovere suddetta, con vincolo di usufrutto vitalizio, a favore del marito rag. Paolo Bergonci fu Bernardino, fino alla concorrenza dell'annua rendita di italiane lire 207 50, in forza dell'istrumento nuziale 14 giugno 1856 rogato dott. Giovanni Battista Bolgeri notaio residente in Milano: l'altro dell'annua rendita di lire 60, intestato all'orfana Luigia Longavita, inscritta all'ufficio di stato civile in Monza al n. 415, tutelata dal prof. rag. Martino Mariani del fu Giosuè, per quota alla medesima spettante nella successione della detta defunta Delfina Rovere, giusta l'approvata convenzione giudiziale 12 febbraio 1872 erettasi innanzi la Regia pretura del mandamento I di Monza.

Monza, 31 maggio 1872.

Dott. ANGELO VIGANONI
notaio residente in Monza.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Pallanza con decreto 28 maggio prossimo passato ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare i seguenti certificati di inscrizione — consolidato cinque per cento — intestati alla fu Giuseppa Luigia Campazzi nata Sotta, e cioè:

1° Certificato in data da Torino 23 agosto 1862, n. 35712 della rendita di lire 130.

2° Certificato in data da Torino 23 agosto 1862, n. 35713 della rendita di lire 205.

3° Certificato in data da Torino 30 agosto 1862, n. 39464 della rendita di lire 50.

4° Certificato in data da Torino 30 agosto 1862, n. 39465 della rendita di lire 95.

5° Certificato in data da Torino 11 novembre 1862, n. 56792 della rendita di lire 60

(danti in totale la rendita di lire 540) — in tante iscrizioni al portatore, ed a rilasciare le corrispondenti cartelle ad esclusivo favore ed a libera disposizione delli signori Bernardo, Francesco, Gio. Battista, Costanza ed Emilia fratelli e sorelle fu notajo Filippo Campazzi, moglie la Costanza a Carlo Fiorina, e l'Emilia a Cardina Emanuele, od a chi per essi persona legittima, quali unici eredi della prefata Luigia Giuseppa Campazzi nata Sotta fu Francesco Maria, nelle proporzioni loro per legge dovute, cioè una rendita al portatore di lire 145 alli Bernardo, Francesco e Gio. Battista per ciascuno, altra simile rendita di lire 45 alla Costanza ed Emilia pure per ciascuna.

Ha inoltre ordinata l'alienazione a mezzo di agente di cambio accreditato, della rimanente rendita di lire 15, con incarico al medesimo di versarne agli eredi sunnominati la parte del prezzo loro rispettivamente dovuta, e così alli Bernardo, Francesco e Giovanni Battista quello corrispondente alla rendita di lire 2, 106 per ciascuno, e alle Costanza ed Emilia pure per ciascuna quella corrispondente alla rendita di lire 4, 338.

Pallanza, 30 maggio 1872.

2608 AVV. A. PICENI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto della sezione promiscua del tribunale civile di Firenze de' 31 maggio 1872 è stato dichiarato essere il signor Enrico Otley, possidente domiciliato in Firenze, l'unico erede testamentario del signor Tommaso Vatson Otley di lui padre e come tale è stata autorizzato a fare gli atti necessari per convertire al portatore una cartella nominativa, portante la rendita di lire italiane mille cinquecento sessanta, iscritta in nome di detto signor Tommaso Vatson Otley al consolidato tre per cento del Regno d'Italia fino da' 7 ottobre 1862, resultante dal certificato, notato col numero duemila trecento quarantotto e ciò senza responsabilità alcuna della Direzione del Debito Pubblico.

Firenze, a dì 4 giugno 1872.

2663 Dott. ANTONIO CIARPAGLINI, proc.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 16 febbraio 1872 ha ordinato che i due certificati sotto i numeri 55833 e di posizione 12911 e 32977 e di posizione 8745, l'uno di annue lire cinque e l'altro di annui lire 180, di rendita iscritta, entrambi a favore dei figli nascituri dei coniugi Lubrano M.ª Francesca di Michele, e Buongiorno Domenico fu Antonio per la proprietà, e per l'usufrutto a favore di Lubrano M.ª Francesca di Michele sua vita durante, siano dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico intestati per lire 90 per annua rendita in proprietà ed usufrutto a favore di Maria Buongiorno fu Domenico, e per lire 95 di annua rendita anche in proprietà ed usufrutto a favore di M.ª Francesca Lubrano fu Michele.

2665 AVV. GIUSEPPE STASI.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Ritenute le considerazioni svolte nella requisitoria del Pubblico Ministero,

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che il direttore del Gran Libro del Debito Pubblico italiano esegua il tramutamento del certificato di rendita di lire 245 in testa a De Vicerè Adele fu Domenico Antonio, domiciliata in Napoli, sotto il numero settantacinquemila settecento trentaquattro, e di posizione diciannovemila seicento quattordici in quattro certificati, intestando il primo per lire sessanta col vincolo pupillare a favore di Luisa Chaiello del fu Luigi, minore sotto l'amministrazione del suo tutore Giacomo Chaiello; il secondo per lire sessanta libero a pro di Napoleone Tartaglione fu Gennaro, il terzo di lire sessanta anche libero a favore di Arturo Tartaglione fu Gennaro, e l'ultimo di lire sessantacinque altresì libero a pro di Armida Tartaglione fu Gennaro, prendendo costei lire cinque in più, a norma della domanda, e rilasci quindi i nuovi certificati alle parti interessate.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e Pasquale Perrone giudici, il dì otto aprile mille ottocento settantadue.

G. CANGIANO.
2722 GIUSEPPE CACCAVALE.

TRAMUTAMENTO DI CARTELLE.

Estratto di decreto.

(3ª *pubblicazione*)

Il signor Giovanni Antonio Gorretta fu Francesco, residente in Oviglio (Alessandria) quale erede del fu cav. Francesco Odone del premorto Andrea, riportava dal Regio tribunale civile di Alessandria decreto in data del sette maggio 1872, con cui la Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata a tramutare in corrispondenti titoli al portatore tre certificati d'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia consolidato cinque per cento nominativi al defunto cav. Francesco Odone fu Andrea, cioè:

Il 1° rilasciato dalla Direzione di Torino il 1° maggio 1862 col numero 11984, della rendita di lire 205;

Il 2° rilasciato dalla Direzione Generale di Firenze il 10 dicembre 1871, col numero 45685, della rendita di lire 700;

Il 3° rilasciato dalla stessa Direzione Generale di Firenze, sotto la stessa data 10 dicembre 1871, col numero 45686, della rendita di lire 500.

È diffidato chiunque possa avervi interesse di presentare le sue opposizioni ai termini dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Alessandria, 3 giugno 1872.

2629 GRILLO sost. PASQUARELLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il signor Gorretta Giovanni Candido fu misuratore Francesco residente in Oviglio (Alessandria) quale legatario del fu cavaliere Francesco Odone del premorto Andrea, notifica:

Con decreto del R. tribunale civile di Alessandria in data 14 maggio 1872

Si autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione a favore del ricorrente Gorretta Giovanni Candido fu misuratore Francesco residente in Oviglio (Alessandria) del certificato d'iscrizione n. 11981 nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato cinque per cento, per l'annua rendita di lire 150 emesso il primo maggio 1862 dalla Direzione Generale di Torino, nominativo ad Odone Francesco fu Andrea domiciliato in Oviglio, e da questi legato allo stesso ricorrente suo nipote Gorretta Giovanni Candido.

Alessandria, 3 giugno 1872.

2630 GRILLO sost. PASQUARELLI.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dalla quarta sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine seicento trentadue.

(3ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda della signora Errichetta Riccio fu Gennaro, domiciliata Vico Paradisiello a Santa Maria degli Angeli alle Croci, numero ventuno,

Il tribunale ha deliberato come segue:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare in favore di Riccio Errichetta fu Gennaro, convertendoli poscia in rendita al portatore, i tre seguenti certificati, cioè:

A) Di annue lire quattrocento venticinque del ventisei agosto mille ottocento sessantadue, numero ventiseimila trecento ottantasette, e numero di posizione settemila ottocento trentuno, in testa di Carola Vincenzo fu Andrea, domiciliato in Napoli;

B) Di annue lire centoventicinque del ventisei agosto mille ottocento sessantadue, numero ventiseimila trecento ottantasei e numero di posizione settemila ottocento trentuno, in testa di Mansone Maria fu Carmine, domiciliata in Napoli.

C) Di annue lire ottantacinque del quattro gennaio mille ottocento sessantaquattro, numero ottantaseimila trecentosettanta, e numero di posizione ventiseimila seicento ottantotto, in testa della medesima Mansone Maria fu Carmine, domiciliata in Napoli.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano, vicepresidente; Domenico Pisacane e Ruggiero Lomonaco, giudici, il dì ventidue maggio mille ottocento settantadue.

Firmati: G. Cangiano - Giuseppe Caccavale, vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore signor Gaetano Ammone il dì 28 maggio 1872.

Per estratto conforme,

Pel sost. procuratore del Re

Reggente la cancelleria del tribunale

2710 PASQUALE PISANI.

2748 DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto al pubblico che il tribunale civile di Catanzaro con deliberazione degli 11 maggio 1872 ha disposto, che i due borderò di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, l'uno certificato n. 99620, per la rendita di lire cinquecentoquaranta, rilasciato in Napoli il 3 ottobre 1864, e l'altro n. 99621, per la rendita di lire seicento trentacinque, rilasciato in Napoli a' 3 ottobre 1864, entrambi in testa di Michele Squillace fu Gaetano, domiciliato in Napoli, siano intestati ai signori Emmanuele, Filippo e Francesco Squillace fu Michele, domiciliati in Catanzaro, con gli stessi vincoli in detti certificati di rendita al cinque per cento esistenti.

Chiunque creda che possa avervi diritto o farvi opposizione è invitato a farlo nei termini di legge nella cancelleria del suddetto tribunale, decorsi i quali si procederà come per legge.

Catanzaro, 1° giugno 1872.

ANTONIO CUTRARO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con suo decreto del sei maggio 1872 reso in quinta sezione ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico del Regno dal certificato numero novantamila settecento quarantasette, numero ventinovemila seicento cinquantotto del registro di posizione, dell'annua rendita di lire settecento venti a favore di Cerillo Felice fu Baldassarre, a norma dell'istrumento di divisione del 14 gennaio 1872 per notar Scotti, formi un certificato di annue lire trenta di rendita in favore di Cerillo Carmine fu Felice;

Altro di annue lire centoventi per la proprietà a Cerillo Carmine fu Felice e per l'usufrutto ad Adinolfi Maria Giuseppa fu Placido,

Ed altro di annue lire cinquecento settanta per la proprietà a Cerillo Carmine fu Felice e per l'usufrutto a Cerillo Carmine, Eugenio e Francesco fu Felice col dritto di accrescere fra loro.

2734 AVV. EDUARDO MADIA, proc.

3ª PUBBLICAZIONE. 2727

Il tribunale civile di San Miniato, in Toscana, dichiara unica erede del defunto Gaspero del fu Camillo Violi la di lui moglie superstite Raffaella Brazzini di Montopoli, ed autorizza la Direzione del Debito Pubblico a svincolare e tramutare in nome di detta Brazzini il certificato di rendita pubblica 5 per cento, di numero 140, della rendita di lire dieci, l'altro certificato di numero 2937, della rendita di lire quarantacinque, ed il terzo certificato di num. 2988, della rendita di lire cinque.

Così decretato in camera di consiglio dal signor giudice Maurizio Sartini facente funzione di presidente, Luigi Morelli giudice e Giuseppe Marzi pretore locale facente funzione di giudice, questo dì 18 aprile 1872.

Il cancelliere: ORTALLI.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita l'operazione contemplata nel suddetto decreto.

DELIBERAZIONE. 2617

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli pronunciando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero dispone che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia dal certificato numero ottantaduemila ottocento novantuno, di annue lire duecento venticinque, iscritte a favore di Romano Salvatore fu Antonio domiciliato in Napoli ne formi otto altri certificati distribuiti nel modo seguente:

Per lire venticinque in testa di Mauro Romano fu Salvatore;

Per lire venticinque in testa di Vincenzo Romano fu Salvatore;

Per lire venticinque in testa di Francesco Romano fu Salvatore;

Per lire venticinque in testa di Antonio Romano fu Salvatore;

Per lire venticinque in testa di Mariantonia Romano fu Salvatore;

Per lire venticinque in testa di Rosaria Romano fu Salvatore;

Per lire venticinque in testa di Filomena Romano fu Salvatore;

Per lire trenta in testa dei summentovati figli nella sola proprietà ed in usufrutto a favore di Maria Teresa d'Anna fu Francesco vedova di Salvatore Romano.

Dispone inoltre che le residuali lire venti di rendita sieno vendute dall'agente di cambio signor Giuseppe Merella che nomina all'uopo e diviso il prezzo egualmente fra i detti figli del defunto Salvatore Romano.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, barone Antonio Peerio e Vincenzo Garetti giudici, il dì quattro marzo 1872.

NOTIFICAZIONE. 2635

(3ª *pubblicazione*)

La seconda sezione della Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 febbraio 1872 ha disposto che il borderò di annue lire mille ottocento quaranta in testa al conte Luigi Mauro fu Marcello, al numero 16916, venga diviso in tre uguali rate a favore dei signori Vincenza, Rosina e Marcello Mauro, tutti residenti in Napoli, strada Formale, numero 37. Si eseguono le pubblicazioni a norma di legge, e per tutti gli effetti previsti nella legge 11 agosto 1870 e relativo regolamento degli 8 ottobre detto anno.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dalla seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 854.

(3ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda del signor Francesco Cavajolo fu Saverio, carrettiere di Napoli, domiciliato al Vico Nono Duchesca, n. 17,

Il tribunale ha deliberato come appresso:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, della complessiva rendita di lire cinquecento trentacinque annue, risultante dal certificato degli undici dicembre mille ottocento sessantadue, sotto il numero d'ordine cinquantatremila novecentododici, e di posizione dodicimila settecento novantotto, di annue lire cinque, e dall'altro certificato del ventidue gennaio mille ottocento sessantasei, sotto il numero d'ordine centodiciannovemila novecento novantasei e di posizione cinquantamila settecentosedici, di annue lire cinquecentotrenta, amendue a favore di Manfredonia Giuseppe fu Matteo, formi un novello ed unico certificato a favore di Cavajolo Francesco fu Saverio.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo, giudice ff. da vicepresidente; Giacomo Marini ed Alfonso Vitolo, giudici, il dì ventisette maggio mille ottocento settantadue.

Firmati: Nicola Palumbo - Domenico Palma, vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore sig. Pasquale Falcone il dì 4 giugno mille ottocento settantadue.

Per estratto conforme,

Pel sost. procuratore del Re

Reggente la cancelleria del tribunale

2712 PASQUALE PISANI.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del tredici maggio 1872 ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico tramuti le lire duecento sessantacinque di rendita iscritte a favore di Marino Domenico fu Vincenzo, certificato numero 75373, in sette novelli certificati dei quali sei di annue lire trenta ciascuno, ed intestati ciascuno a: 1° Giuseppa Corrado; 2° Francesco Marino; 3° Giovanni Marino; 4° Alfonso Marino; 5° Amalia Marino; 6° Carmela Marino ed il settimo di annue lire cinquantacinque, in testa al minore Gaetano Marino col vincolo pupillare sotto l'amministrazione della madre Giuseppa Corrado, e tutti col godimento dal 1° gennaio 1872.

2656 AVV. GIUSEPPE FAZIO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio:

Vista la domanda di donna Francesca Roych del vivente D. Giuseppe, moglie dell'avvocato don Michele Ruda, ambi nati e domiciliati in Cagliari, tendente ad ottenere il decreto di questo tribunale, onde possa aver luogo in capo alla medesima l'intestazione fatta a favore dell'ora defunta sua genitrice donna Maria Chiara Roych nata Sangiust, dei certificati di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, aventi li seguenti numeri: 116 per la rendita di lire 150; numero 53908, per la rendita di lire 250; numero 53909, per la rendita di lire 140; numero 53910 per la rendita di lire 130; numero 53911 per la rendita di lire 275; numero 72637 per la rendita di lire 300; numero 21840 per la rendita di lire 650; numero 95426 per la rendita di lire 250; numero 638 per la rendita di lire 118, creazione 21 agosto 1838, consolidata;

Visti li suddetti prodotti certificati di rendita, l'atto di morte della suddetta donna Maria Chiara Roych, l'atto di sua ultima volontà, o sia il suo ultimo testamento seguito il 15 ottobre 1864, consegnato al notaio Efesio Aru nel 25 gennaio 1865, colla registrazione in Cagliari nel 14 successivo febbraio al numero 614 con lire 8 80 di tassa, non che l'atto giudiziale di notorietà del 14 aprile 1872, da cui risulta che la signora Maria Chiara Roych morì con l'unico testamento suddetto 15 ottobre 1864, lasciando superstite la sola sua erede testamentaria unica sua figlia detta Francesca Roych, non essendovi altri eredi necessarii, cui la legge riservi una quota ereditaria;

Udita la relazione del giudice deputato;

Visti gli articoli 78, 79 del Regio decreto 8 ottobre 1870 che approva il regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, n. 5942;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento delle rendite anzidette inscritte alla defunta donna Maria Chiara Roych in favore della sua figlia donna Francesca Roych, domiciliata in Cagliari, del vivente don Giuseppe Maria Roych.

Cagliari, 30 aprile 1872.

C. MARTURANO, vicecanc. aggiunto. 2695

2728 ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dalla 2ª sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli, numero d'ordine 746.

(3ª *pubblicazione*)

Sulla domanda del sacerdote Raffaele Tizzano, domiciliato a Napoli, Largo Cavalcatojo, fuori Porta Capuana, n. 84,

Il tribunale ha deliberato come segue:

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano di emendare l'errore materiale incorso nel certificato di annue lire seicentotrentacinque del 30 settembre mille ottocento sessantatrè, numero quarantaquattromila novecento quarantanove, e numero di posizione novemila ottocento sessantasei, intestato a Tizzani Vincenzo fu Gaetano, domiciliato a Napoli, mentre in quella vece deve leggersi Tizzano Vincenzo.

Ordina ancora che venga intestato a Tizzano Raffaele fu Vincenzo sacerdote, domiciliato in Napoli, tanto il detto certificato, che gli altri due in testa del medesimo Tizzano Vincenzo fu Gaetano, domiciliato in Napoli, cioè uno del 30 settembre mille ottocento sessantadue, di annue lire duecentodieci, numero quarantaquattromila novecento quarantotto, e numero di posizione novemila ottocento sessantasei, e l'altro del dì otto novembre mille ottocento sessantadue di annue lire dugento quindici, numero quarantottomila ottocento novantadue, numero di posizione undicimila dugento trentasei.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e Ruggiero Lomonaco giudici, oggi 15 maggio mille ottocento settantadue.

Firmati: G. Cangiano - Giuseppe Caccavale.

FILIPPO CORAZZINI, proc.

2686 NOTIFICAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale civile sedente in Sarzana con decreto del 4 maggio 1872 ha autorizzato il tramutamento in titoli al portatore dei due certificati del consolidato 5 per cento inscritti il 1° per una rendita di lire 5 al n. 100839; e l'altro per una rendita di lire 85 al numero 100840, ed intestati nominativamente all'ora fu avv. cav. Pietro Ruschi fu Gerolamo già residente in Sarzana; avendone riconosciuti legittimi possessori i di lui unici eredi Paolo, Giuseppe, Marianna Giulia e Laura fratelli e sorelle Ruschi fu Gerolamo, e per la Laura il di lei cessionario signor Giuseppe Caldana fu Sante, residente in Arcola.

Sarzana, 1° giugno 1872.

E. TAGLIASACCHI sost. proc. BORDIGONI.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, in seconda sezione, inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio, ordina che i due certificati di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa a Fiscardi Anna di Francesco, domiciliata in Napoli, uno di annue lire dieci sotto il numero 33922, e l'altro di annue lire cinque sotto il numero 70976 della Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, sieno intestati, quello di lire dieci a favore di Antonio Vizioli di Domenico, e quello di lire cinque a favore di Margherita Maria Grazia Vizioli di Domenico. Così deliberato il giorno 31 maggio 1872.

2666 COSMO MONTORO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano autorizza la Regia Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in titoli al portatore da rilasciarsi al ricorrente Giovanni Polli fu Pietro, domiciliato in questa città, quale erede del proprio fratello Polli Agostino, della complessiva rendita di lire 530, consolidato cinque per cento, inscritta a favore della eredità giacente del fu Agostino Polli amministrata da Polli Giovanni tutore dei coeredi minori Polli Pietro, Martino, Angelo e Giuseppe fu Agostino Polli, portata dai seguenti cinque certificati del Debito Pubblico:

Numero 15950, in data di Milano quattro ottobre 1862, della rendita di lire 320;

Numero 15951, in data di Milano quattro ottobre 1862, della rendita di lire 25;

Numero 15952, in data di Milano quattro ottobre 1862, della rendita di lire 85;

Numero 15953, in data di Milano quattro ottobre 1862, della rendita di lire 90;

Numero 30165, in data di Milano dieci luglio 1863, della rendita di lire 10.

Milano, li 23 maggio 1872.

LONGONI, pres.

2868 MUGGIA, vicecanc.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dalla seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 864.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda della signora Elisabetta Perrotta fu Giuseppe, vedova del fu Pietro Monaco, rappresentata dal sottoscritto procuratore signor Carlo Chiurazzi, domiciliato coll'avvocato signor Giuseppe de Monaco, Largo Avellino n. quattro,

Il tribunale ha deliberato come appresso:

Il tribunale inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che i due certificati di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, uno di annue lire dugentodieci di rendita sotto il numero quarantaduemila cinquecento settantasei in testa al signor Perrotta Francesco Saverio fu Giuseppe, vincolato per patrimonio sacro di costui giusta l'atto del ventiquattro settembre mille ottocento cinquantadue, per notar Maddalena, e l'altro di annue lire cinque di rendita sotto il numero settantottomila quattrocento trentasette anche in testa al signor Perrotta Francesco Saverio fu Giuseppe vincolato ad ipoteca fino alla concorrenza di lire due e centesimi cinquanta per patrimonio sacro di costui, giusta l'atto del ventiquattro settembre mille ottocento cinquantadue per notar Maddalena, e con la indicazione che tale annotazione è riportata dell'assegno numero diecimila seicento ventisette, annullata, siano dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia tramutate in cartelle al latore e consegnate alla signora Elisabetta Perrotta.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo, giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Marini e Bernardo Marfella, giudici, il dì trentuno maggio mille ottocento settantadue.

Firmati: Nicola Palumbo - Domenico Palma, vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore signor Carlo Chiurazzi il dì 7 giugno 1872.

Per estratto conforme

Pel sostituto procuratore del Re reggente la cancelleria del tribunale

2838 PASQUALE PISANI.

DIFFIDAMENTO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto delli 19 gennaio 1872 determinò doversi restituire il deposito di lire mille ed accessorii, risultante dalla polizza numero 1144, in data 29 febbraio 1864, della Cassa centrale dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico intestata a Borello Giacomo di Giovanni già soldato nel 58° reggimento fanteria, nato e domiciliato in Vanda di Front, ed ivi deceduto *ab intestato* il 1° gennaio 1870, alli di costui eredi legittimi Giovanni Borello fu Giacomo di lui padre, Giovanni Borello, Domenica Borello moglie di Luigi Perron e Maria Borello moglie di Antonio Piccato di lui fratello e sorelle, tutti maggiori d'età, nati e residenti in Vanda di Front, ad eccezione della Domenica che risiede a Donnaz d'Aosta, cioè per un terzo dell'intiera somma, ossia per la concorrente di lire 333 33 al Gioanni Borello padre e per gli altri due terzi in quote eguali alli fratello Gioanni Borello, e sorelle Domenica Peron e Maria Picatto, e così per lire 222 22 per ciascuno.

2650 CESARE SCOTTA, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 1° giugno 1872 del tribunale civile di Genova fu autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato numero 83846, della rendita annua di lire italiane settanta, intestato al fu dott. fisico Luigi Loleo fu Giuseppe, in altrettanta rendita al portatore, da consegnarsi liberamente alla signora Marina Pellas fu Luigi vedova del detto dottor Loleo, quale decreto e relativo ricorso sono registrati e visibili nella cancelleria del prefato tribunale.

Genova, 5 giugno 1872.

2655 C. MORRO, caus.

DELIBERAZIONI.

(2ª *pubblicazione*)

Per dimanda de' germani Giosuè e Giuseppe de Martino fu Raffaele, domiciliati in Napoli, vico Campane a Toledo ora Roma, numero 33, il tribunale civile e correzionale di Napoli stesso, in seconda sezione, ha emesso due deliberazioni: colla prima de' venti settembre 1871 ha dichiarato i detti germani unici eredi testamentari del loro zio Carmine de Martino fu Carmine, e colla seconda de' ventinove maggio corrente anno 1872 ha dichiarato la spettanza in pro dei suddetti stessi germani quali unici eredi del detto loro zio Carmine de Martino fu Carmine, tanto della somma di lire novantaduemila novecento sessantuna e centesimi sessantacinque da quest'ultimo depositata presso la già Cassa di ammortizzazione ed ora esistente nella Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano, quanto degl'interessi correlativi decorsi e decorrendi.

2913 LUIGI TORELLI fu PAOLO, proc.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.